

**ASS.NE PERITI INDUSTRIALI MINERARI
di
AGORDO**

**PROPOSTA DI MODIFICA
DELLO
STATUTO**

In ~~barrato~~ il testo da sostituire

In  evidenziato il nuovo testo proposto

ART .1

~~a) È costituita in Agordo (Belluno) l'Associazione Periti Industriali Minerari (APIM); possono farne parte quali Soci coloro che siano in possesso del Diploma di Perito Industriale della suddetta specializzazione.~~

a) È costituita in Agordo (Belluno) l'Associazione Periti Industriali Minerari (APIM).

b) L'Associazione ha sede in Agordo.

ART. 2

L'Associazione dei Periti Industriali Minerari è apolitica, non ha fini di lucro e si propone seguendo le finalità dell'ex Associazione fra i licenziati della R. Scuola Mineraria di Agordo costituita nell'anno 1904 e sciolta nel 1922, ricostituita nel 1945 - di perseguire i seguenti scopi:

~~a) valorizzare il titolo di Perito Industriale Minerario facendosi promotrice, o aderendo, a tutte quelle iniziative che tendono a tale scopo;~~

a) valorizzare il titolo di Perito Industriale Minerario, **Perito Industriale Chimico, di diplomato tecnico ad indirizzo geominerario e chimico**, facendosi promotrice, o aderendo, a tutte quelle iniziative che tendono a tale scopo;

b) valorizzare la Categoria in tutti i campi della sua multiforme attività. All'uopo l'Associazione svolgerà nell'ambito della sua competenza tutte le azioni per la tutela degli interessi morali ed economici della Categoria;

c) promuovere e favorire l'aggiornamento tecnico e culturale degli associati;

~~d) istituire e mantenere contatti di amichevole collaborazione con:~~

~~— i Collegi dei Periti Industriali istituiti a norma di Legge per la tutela della libera professione;~~

~~— le Associazioni affini di Periti Industriali, sia in Italia che all'estero, le Società Minerarie od affini, sia in Italia che all'Estero.~~

d) istituire e mantenere contatti di amichevole collaborazione con:

- **gli Ordini** dei Periti Industriali **e Periti Industriali Laureati** istituiti a norma di Legge per la tutela della libera professione,

- le Associazioni affini di Periti Industriali, sia in Italia che all'estero,

- le Società Minerarie od affini, sia in Italia che all'Estero;

~~e) curare che l'Associazione sia rappresentata in tutti quegli Enti, Organismi, Commissioni, ecc., ritenuti utili od interessanti la Categoria dei Periti Industriali minerari.~~

e) curare che l'Associazione sia rappresentata in tutti quegli Enti, Organismi, Commissioni, ecc., ritenuti utili od interessanti la Categoria dei Periti Industriali minerari e **chimici ed i diplomati tecnici ad indirizzo geominerario/geotecnico e chimico**;

f) mantenere stretti contatti con la scuola anche mediante la nomina di rappresentanti presso la scuola stessa, ai fini di adeguare i programmi scolastici alle esigenze della professione.

g) Divulgare attraverso ogni mezzo di comunicazione, convegni, stampa, radio, televisione, sistemi informatici e proprio sito web, la conoscenza delle tematiche inerenti la conoscenza, la pianificazione, la progettazione e l'esercizio sostenibile dell'ambiente e del territorio.

SOCI

ART. 3

a) Tutti i Soci hanno uguali doveri e uguali diritti.

I soci possono essere:

- ordinari
- juniores
- collettivi
- sostenitori
- benemeriti
- onorari
- juniores.

~~Sono Soci Ordinari coloro che, in possesso del Diploma di Perito Industriale Minerario, di cui all'art. 1, siano stati regolarmente ammessi a far parte dell'Associazione ai sensi dell'art. 5 e corrispondano annualmente la quota associativa stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.~~

Sono Soci Ordinari coloro che, in possesso del Diploma di Perito Industriale Minerario, di Perito Industriale Chimico, o di diplomi tecnici ad indirizzo geominerario/geotecnico e chimico; siano stati regolarmente ammessi a far parte dell'Associazione ai sensi dell'art. 5 e corrispondano annualmente la quota associativa stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

Sono Soci Juniores i neo-diplomati e diplomandi che non abbiano superato il 21° anno di età e che corrispondano all'Associazione la quota associativa stabilita per tale categoria dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Collettivi gli Enti, le Società e le Associazioni che operano o abbiano operato nei settori di interesse dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che, regolarmente iscritti, versino una quota annuale superiore alla quota associativa normale.

~~*Sono Soci Benemeriti* coloro che, in Italia od all'estero, abbiano contribuito a dar lustro alla professione di Perito Industriale Minerario. La loro nomina spetta all'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione.~~

Sono Soci Benemeriti coloro che, in Italia od all'estero, abbiano contribuito a dar lustro alla professione di Perito Industriale Minerario e di Perito Industriale Chimico ed i diplomati tecnici ad indirizzo geominerario/geotecnico e chimico.

La loro nomina spetta all'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono Soci Onorari quelle persone fisiche o giuridiche che, in seguito al riconoscimento di particolari meriti da parte dell'Associazione, vengano proclamati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Benemeriti e Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.

Sono Soci Juniores i neo-diplomati e diplomandi che non abbiano superato il 21° anno di età e che corrispondano all'Associazione la quota associativa stabilita per tale categoria dal Consiglio Direttivo.

b) Potranno frequentare la Sede dell'Associazione tutti coloro che, pur non essendo in possesso del requisito indicato nell'art.3, desiderino prendere parte alle attività culturali dell'Associazione pur non godendo di diritto associativo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario mancato rinnovo della tessera sociale annuale **per due anni consecutivi**, dimissioni, espulsione o causa morte.

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Ogni socio ha diritto a prendere visione dei verbali delle deliberazioni assembleari e dei bilanci.

ORGANI SOCIALI

ART. 4

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Comitato di Presidenza;
- d) Il Presidente;
- e) Il Vice Presidente;
- f) Il Segretario Generale;
- g) Il Tesoriere
- h) Il Collegio dei Probiviri;
- i) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche attinenti agli organi sociali sono gratuite.

.

FUNZIONAMENTO SOCIALE

Ammissione, diritti e cessazione dei Soci.

ART. 5

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti soci debbono presentare una domanda scritta sui moduli appositamente predisposti. Le domande verranno esaminate preliminarmente dal Comitato di Presidenza ed in via definitiva dal Consiglio Direttivo e,

qualora vengano respinte, se ne darà motivata comunicazione all'interessato.

L'aspirante escluso potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla notifica della decisione.

ART. 6

I soci hanno diritto:

- a) di godere di tutti i vantaggi assicurati dall'Associazione e dei servizi da essa organizzati;
- b) di intervenire alle Assemblee dei Soci esercitandovi i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto;
- c) di frequentare i locali dell'Associazione secondo quanto disposto dalle relative norme;
- d) alle pubblicazioni dell'Associazione alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; ad essi è riconosciuto il diritto all'elettorato attivo e passivo.

ART. 7

La qualità di Socio cessa:

- a) per dimissioni scritte, a far tempo dall'inizio dell'anno sociale successivo a quello in cui le dimissioni sono state presentate;
- b) per morosità nel pagamento di ~~una quota associativa annuale~~ **due quote associative annuali** e dopo che di detta morosità ne sia stato dato avviso scritto all'interessato;
- c) per radiazione dal ruolo dei Soci, deliberata dal Consiglio Direttivo a termine dell'art. 20 dello Statuto.

ASSEMBLEE DEI SOCI

ART. 8

Assemblea ordinaria

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione ed è convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante avviso scritto spedito a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta: ciascun socio non potrà rappresentarne più di cinque.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti, anche a mezzo delega, almeno la metà più uno dei Soci.

L'Assemblea potrà essere convocata in seconda convocazione a distanza non minore di un'ora della prima convocazione e in tal caso sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Nell'Assemblea ordinaria dei Soci dovranno essere trattati, oltre agli altri eventuali, i seguenti argomenti:

- a) relazione sull'attività sociale dell'anno decorso, presentazione del rendiconto economico consuntivo e di quello di previsione;
- b) linee di azione da perseguire.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Le votazioni saranno valide se prese con la maggioranza relativa dei voti presenti all'Assemblea (compresi i rappresentati per delega).

ART. 9

Assemblea straordinaria

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria:

- dal Consiglio Direttivo;
- dal Collegio dei Provvisori su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci per discutere su un preciso Ordine del Giorno.

Per la convocazione dell'Assemblea **straordinaria** e la sua validità valgono le norme fissate per l'Assemblea ordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART 10

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci, che fissa il numero dei membri a 7, **dei quali 2 Periti Industriali Chimici o diplomati tecnici ad indirizzo chimico, e 5 Periti Industriali Minerari o diplomati tecnici a indirizzo geominerario/geotecnico.**

Su proposta del Consiglio Direttivo uscente, l'Assemblea può deliberare che la votazione per l'elezione di cui sopra avvenga per referendum e ne fissa le modalità.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri:

- un Presidente
- un Vice Presidente
- un Segretario Generale
- un Tesoriere

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere iniziative in relazione agli scopi sociali;
- b) decidere, in via definitiva, sull'ammissione e sulla radiazione dell'associato;
- c) deliberare in merito alle relazioni ed ai rendiconti annuali predisposti dal Comitato di Presidenza e che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare in ordine all'ammontare dei contributi associativi ed alle modalità di pagamento degli stessi salvo ratifica da parte dell'Assemblea;
- e) curare l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione ed impartire direttive sulle modalità di funzionamento dei servizi;
- f) decidere in merito alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- g) ratificare l'operato del Comitato di Presidenza.

COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 12

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale.

COMPITI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 13

Sono compiti del Comitato di Presidenza:

- a) predisporre i programmi delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare in via preliminare sull'accettazione delle domande di ammissione o sulla radiazione dei soci;
- c) predisporre i rendiconti annuali e le inerenti relazioni da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
- d) nominare Commissioni consultive o di studio, chiamando, eventualmente, a farne parte anche estranei della Associazione;
- e) designare rappresentanti dell'Associazione o esperti presso Enti esterni;
- f) provvedere ad ogni altra incombenza che gli venisse affidata dal Consiglio Direttivo, nell'ambito dei poteri e facoltà ad esso demandati.

IL PRESIDENTE

ART. 14

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione sia nei confronti degli associati, che dei terzi e di qualsiasi Ente ed Autorità anche giudiziaria.

Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'Associazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo il proprio operato alla ratifica nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente questo è sostituito dal Vice Presidente o dal Segretario Generale.

IL SEGRETARIO O GENERALE

ART. 15

Il Segretario Generale è responsabile dell'andamento funzionale dell'Associazione, provvede alla tenuta degli atti sociali e sovrintende alla gestione amministrativa.

TESORIERE

ART. 16

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche (scadenze, pagamenti, ecc.) e predispone, dal punto di vista contabile, i bilanci di previsione e consuntivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 17

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea Ordinaria: dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Detto Collegio ha il compito di dirimere le questioni fra Soci e Associazione, di giudicare e provvedere in ordine alla disciplina e moralità dei Soci. Nelle questioni fra Soci, interviene quando l'opera del Presidente non è valsa a dirimere la controversia.

In particolare i Probiviri dovranno pronunciarsi, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, con decisione definitiva sui ricorsi presentati dai Soci a termine degli artt. 5-7-22 del presente Statuto.

REVISORI DEI CONTI

ART. 18

L'Assemblea Ordinaria elegge, tre Revisori dei Conti che si costituiscono in Collegio, nominando un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni, è rieleggibile; avrà per compito la vigilanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione e dovrà accompagnare i rendiconti consuntivi e le previsioni di spesa annuali con una propria relazione all'Assemblea

dei Soci, esprimendo il proprio parere.

BILANCIO CONSUNTIVO

ART. 19

Il Comitato di Presidenza deve redigere annualmente il bilancio consuntivo, costituito da un rendiconto economico e finanziario, relativamente a ciascun esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre, che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 agosto dell'anno successivo.

Il residuo attivo di bilancio potrà essere destinato come segue:

- 1) al fondo di riserva;
- 2) per iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale;
- 3) per acquisto di attrezzature e beni.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

PATRIMONIO SOCIALE

ART 20

Il Patrimonio sociale comprende i beni costituiti dal fondo comune, ~~quello residuo della cessata gestione dell'Associazione fra i licenziati della R. Scuola Mineraria~~ e quelli provenienti da donazioni a favore dell'Associazione stessa.

Inoltre il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dai beni immobili e mobili che potranno pervenirgli in proprietà;
- b) dal fondo di riserva;
- c) dal contributo annuale dei Soci;
- d) dalle somme accantonate per qualsiasi natura, per ritenute e per vendite di pubblicazione o periodici.

ANNO SOCIALE

ART. 21

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

ART. 22

I provvedimenti disciplinari applicabili ai Soci sono:

- a) la censura, inflitta dal Consiglio Direttivo per fatti lievi;
 - b) la sospensione, inflitta dal Consiglio Direttivo per fatti più gravi, ma che non ledano la figura morale del Socio; essa può durare da un minimo di un mese al massimo di un anno;
 - c) la radiazione, pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di cattiva condotta morale, ritenuta dal Consiglio Direttivo incompatibile con l'appartenenza all'Associazione.
- I provvedimenti disciplinari vengono comunicati al Socio per iscritto con lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro i provvedimenti della sospensione e della radiazione il Socio può interporre appello al Collegio del Probiviri, il quale giudicherà inappellabilmente dopo aver sentito il Socio stesso, nonché il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel termine fissato dall'art. 16.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

ART. 23

Lo statuto sociale potrà essere modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. In tal caso per la validità della costituzione dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione valgono le norme previste dall'art. 8 dello statuto: le deliberazioni saranno però valide solo se prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti (compresi i rappresentati per delega).

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale dovranno venire deliberati da una Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata.

Tale assemblea, in prima convocazione è valida con l'intervento anche per delega, di almeno tre quarti dei Soci in regola con la quota sociale e le deliberazioni sono valide col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti validi.

In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria, da tenersi nel termine di dieci giorni dalla prima, è valida con la presenza anche per delega della metà più uno dei Soci e le deliberazioni sono valide col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti validi.

L'Assemblea provvede alla nomina dei liquidatori i quali provvederanno alle incombenze di legge secondo le norme stabilite dall'art. 30 del C.C.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, delle Legge 23/12/1996 n. 662, **e successive** e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 25

Per quanto non previsto o non in contrasto con il presente Statuto, valgono le norme vigenti del Codice Civile.